COMUNE DI VILLORBA

STATUTO

Approvato con delibera consiglio comunale **n. 59 del 15/12/2008**

TITOLO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI E PRINCIPI

Art. 1 - Principi fondamentali

1. La Comunità di Villorba è Comune autonomo nel rispetto dell'unità dello Stato e dei principi della Costituzione, delle leggi generali dello Stato e dell'ordinamento delle Autonomie Locali.

2. Il Comune rappresenta la Comunità, ne cura gli interessi, ne promuove armonicamente lo sviluppo sociale, culturale ed economico, ne favorisce la partecipazione alle scelte politico- amministrative.

3. Il Comune di Villorba, rifacendosi alla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, riconosce valore e dignità ad ogni essere appartenente alla famiglia umana dal concepimento alla morte naturale, indipendentemente dalle condizioni di razza, sesso, età e religione e nel rispetto della Legge 194/78 e di quanto stabilito dalle Leggi vigenti. Nello spirito di libertà, uguaglianza e solidarietà, ispira la propria attività al raggiungimento dei seguenti fini:

a) affermazione della persona, della famiglia, della comunità, dell'istruzione scolastica a qualsiasi livello, pubblica e privata;

b) promozione delle condizioni per rendere effettivi i diritti di tutti i cittadini;

c) soddisfacimento dei bisogni della comunità ed in particolare dei più deboli, dei giovani, degli anziani e degli emigrati;

d) sostegno ad iniziative di enti ed associazioni locali che si propongono, con atti concreti di solidarietà, il superamento degli squilibri economico-sociali fra i Paesi e la promozione dello sviluppo;

e) valorizzazione delle attività culturali e delle tradizioni locali;

f) promozione di attività e scambi culturali volti a favorire l'integrazione dei cittadini nella Comunità Europea;

g) promozione di iniziative per la diffusione di una cultura di comprensione tra i popoli, di tolleranza e di pace.

4. Il Comune di Villorba riconosce il territorio come primo e fondamentale patrimonio della Comunità attuale e futura e in quanto tale come bene da salvaguardare e tutelare.

5. Il Comune ispira la propria azione all'applicazione del principio delle pari opportunità fra uomo e donna ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125 e, pertanto, nella Giunta comunale, nelle Commissioni comunali, nelle Commissioni speciali, nonché negli organi delle proprie aziende, istituzioni e società, nelle rappresentanze in enti e nell'organizzazione interna favorirà un'adeguata presenza di entrambi i sessi.

Art. 2 – Territorio

1. Il Comune di Villorba comprende la parte della superficie del territorio nazionale delimitata con il piano topografico di cui all'articolo 9 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228 approvato dall'Istituto Centrale di Statistica.

2. Il territorio di cui al comma 1 comprende le frazioni di:

a) Villorba, capoluogo;

b) Catena;

c) Fontane;

d) Lancenigo. La sede Comunale è situata in Lancenigo, località Carità.

Art. 3 - Simboli ufficiali

1. I simboli ufficiali del Comune di Villorba sono:

a) lo stemma;

b) il gonfalone;

c) la bandiera;

d) il sigillo.

2. Lo stemma, è costituito dalla rappresentazione di uno scudo rettangolare con gli angoli inferiori arrotondati, inquartato come segue: il primo, inquartato di nero e di argento; il secondo, di rosso, alle tre lance d'oro, alternate da due rose, dello stesso; il terzo, di verde, alle tre fasce ondate, di azzurro, fluttuose di argento; il quarto, di azzurro, alle due torri d'oro, murate di nero, finestrate e chiuse dello stesso, merlate di tre alla guelfa, uscenti dai fianchi, fondate in punta, esse torri visibili per la sola metà, e unite dalla catena di nero, con effetto di catenaria.
Lo scudo è ornato esteriormente da corona e da fronde nella tipologia specifica da Comune.

3. Il gonfalone è costituito da un drappo di giallo con la bordatura di azzurro, riccamente ornato di ricami d'argento e caricato dallo stemma comunale con l'iscrizione centrata in argento, recante la denominazione del Comune. Le parti di metallo ed i cordoni sono argentate. L'asta verticale è ricoperta di velluto dei colori del drappo, alternati, con bullette argentate poste a spirale. Nella freccia è rappresentato lo

stemma del Comune e sul gambo inciso il nome. Cravatta con nastri tricolorati dai colori nazionali frangiati d'argento.

4. La bandiera è costituita da un drappo partito di azzurro e di giallo, caricato dallo stemma comunale con l'iscrizione centrata in argento, recante la denominazione del Comune. L'asta sarà ornata dalla cravatta tricolorata dai colori nazionali.

5. Il sigillo, di forma circolare, al centro riporta lo stemma del Comune e, in sezione circolare esterna, la dicitura: "Comune di Villorba - Provincia di Treviso - Regione Veneto".

Art. 4 - Albo Pretorio

1. La Giunta comunale individua nella sede comunale un apposito spazio di facile accessibilità da destinare ad "Albo Pretorio" per la pubblicazione degli atti e degli avvisi che la legge, lo statuto ed i regolamenti prevedono siano portati a conoscenza del pubblico.

2. Il competente Responsabile del Servizio cura l'affissione degli atti e degli avvisi di cui al comma 1 avvalendosi di un messo comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

Art. 5 - Rapporti con Regione, Provincia ed altri enti

1. Il Comune di Villorba, nell'ambito della propria autonomia, coopera con la Regione e la Provincia e concorre alla formazione di tutti gli strumenti programmatici sovracomunali che interessano il proprio territorio e lo sviluppo civile, sociale ed economico della propria comunità.

2. Il Comune di Villorba collabora inoltre con altri Comuni ed enti interessati per una coordinata formazione dei piani e dei programmi comunali e per la gestione associata di uno o più servizi pubblici.

Art. 6 - Funzioni

1. Il Comune è titolare di funzioni proprie e di funzioni conferite con legge dello Stato e della Regione, secondo il principio di sussidiarietà. Sono di competenza del Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione e il territorio comunale che non siano espressamente riservate dalla Legge ad altri organi di Governo.

2. Nell'esercizio delle sue funzioni il Comune di Villorba adotta il metodo della programmazione.

3. In particolare il Comune di Villorba esercita le proprie funzioni, anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali, nei seguenti ambiti di intervento: servizi alla persona; tutela e governo dell'ambiente e del territorio; sviluppo economico.

TITOLO 2 - ORGANI ISTITUZIONALI

Art. 7 - Organi del Comune

1. Sono organi istituzionali del Comune il Consiglio comunale, la Giunta comunale ed il Sindaco.

CAPO 1 - IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 8 - Elezione e composizione

1. Le norme relative alla composizione e all'elezione del Consiglio comunale, alle cause di ineleggibilità ed incompatibilità, nonché alla decadenza dei Consiglieri comunali sono stabilite dalla legge.

Art. 9 - Pubblicità delle spese elettorali

1. In occasione dell'elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale, i candidati e i presentatori delle liste depositano presso gli uffici comunali, entro il termine di presentazione delle candidature, la dichiarazione preventiva, sommaria delle spese elettorali che si prevede di sostenere, comprensiva anche delle spese previste per l'eventuale turno di ballottaggio.

2. I candidati e i presentatori delle liste depositano presso gli uffici comunali il rendiconto delle spese elettorali sostenute, direttamente e indirettamente da terzi, entro sessanta giorni dalla conclusione delle elezioni.

3. La dichiarazione preventiva e il rendiconto vengono pubblicati all'Albo Pretorio del Comune dal giorno successivo alla presentazione fino al novantesimo giorno successivo alla conclusione delle elezioni.

Art. 10 - Durata in carica e funzioni

1. La durata in carica del Consiglio comunale è stabilita dalla legge.

2. Il Consiglio comunale rimane in carica fino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

3. Il Consiglio comunale, espressione della sovranità popolare:

a) ha autonomia organizzativa e funzionale;

b) opera le scelte fondamentali della programmazione comunale e ne controlla l’attuazione, improntando la sua azione ai principi di pubblicità, trasparenza e imparzialità;

c) definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende, istituzioni. Tali indirizzi dovranno essere definiti entro un

termine che consenta al Sindaco di provvedere alle suddette nomine e designazioni;

d) nomina, designa e revoca i propri rappresentanti, anche estranei al Consiglio comunale, presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente demandati dalla legge. Le nomine e le designazioni devono essere effettuate entro 45 giorni dall'insediamento del nuovo Consiglio comunale o entro i termini di scadenza del precedente incarico;

e) nomina, designa e revoca i propri rappresentanti nelle commissioni e negli organismi previsti dalla legge e dagli statuti.

4. Il Consiglio adotta mozioni ed ordini del giorno su questioni che, pur non rientrando nelle attribuzioni istituzionali dell'ente, interessano la cittadinanza.

5. Il Consiglio comunale, nei modi previsti dal presente statuto e dai regolamenti, esercita il controllo sul perseguimento degli obiettivi definiti ed apporta le eventuali variazioni di indirizzo che si rendessero necessarie in sede di verifica dello stato di attuazione dei programmi.

6. Ove costituite apposite commissioni consiliari aventi funzioni di controllo o di garanzia, le stesse sono presiedute da un rappresentante dell'opposizione.

Art. 11 – Prima seduta del Consiglio e adempimenti conseguenti

1. Prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, l'Assemblea procede alla convalida del Sindaco e dei Consiglieri eletti, che vi possono prendere parte anche ove vengano rilevate cause ostative alla convalida, e successivamente all'elezione del Presidente e del Vicepresidente.

2. Il Presidente entra immediatamente nell'esercizio delle sue funzioni.

3. La seduta prosegue con il giuramento del Sindaco, con la comunicazione da parte del Sindaco della composizione della Giunta, la costituzione e nomina delle commissioni consiliari permanenti e, quindi, con la trattazione degli altri eventuali argomenti iscritti all'ordine del giorno.

4. Non oltre la seconda seduta del Consiglio neo eletto, il Sindaco, sentita la Giunta comunale, presenta all'assemblea le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

Art. 12 – Funzionamento del Consiglio

1. Il Consiglio è dotato di autonomia funzionale ed organizzativa.

2. Il funzionamento del Consiglio, nel quadro dei principi stabiliti dai commi che seguono, è disciplinato da apposito regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei componenti assegnati.

3. Il Consiglio comunale si riunisce in sedute ordinarie, straordinarie e d'urgenza. Della convocazione viene data adeguata pubblicità.

4. Il Consiglio comunale si riunisce validamente con la presenza della metà dei Consiglieri comunali assegnati per legge all'ente, senza computare a tale fine il Sindaco, salvo che sia richiesta una maggioranza diversa.

5. Nella seduta di seconda convocazione, che avrà luogo in altro giorno, è sufficiente per la validità dell'adunanza l'intervento di almeno un terzo dei Consiglieri assegnati per legge all'ente, senza computare a tale fine il Sindaco. In tal caso, tuttavia, non possono essere assunte deliberazioni che richiedono una maggioranza qualificata o che siano escluse esplicitamente dallo Statuto o dal Regolamento.

6. Nessuna deliberazione è valida se non viene adottata in seduta valida e se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti, salvo quelle per le quali la legge o lo statuto non dispongano diversamente.

7. Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche**,** salvo diversa disposizione regolamentare.

8. Le votazioni hanno luogo con voto palese, salvo i casi nei quali la legge, lo Statuto o il regolamento stabiliscono diversamente.

9. Le sedute del Consiglio comunale sono presiedute, secondo le norme del regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale, dal Presidente del Consiglio comunale ed in caso di suo impedimento dal Vice Presidente. In caso di assenza di entrambi, subentra il Consigliere Anziano.

10. Il Presidente del Consiglio esercita le sue funzioni con imparzialità nel rispetto delle prerogative del Consiglio e dei diritti dei singoli Consiglieri.

CAPO 2 - I CONSIGLIERI COMUNALI

Art. 13 - I Consiglieri comunali

1. Ciascun Consigliere comunale rappresenta l'intera comunità, senza vincolo di mandato.

2. Ai Consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune.

3. I Consiglieri comunali hanno il dovere di partecipare alle sedute del Consiglio comunale, delle commissioni e degli organismi comunali o sovracomunali dei quali facciano parte in rappresentanza del Comune.

4. I Consiglieri comunali che, senza giustificato motivo, non intervengono a 3 (tre) sedute consiliari consecutive sono dichiarati decaduti.

5. La decadenza è dichiarata dal Consiglio comunale, d'ufficio o su istanza del gruppo

di appartenenza o di qualunque elettore del Comune, in data successiva al decorso del termine di dieci giorni dalla notifica all'interessato della proposta di decadenza. Al Consigliere Comunale nei cui confronti si promuove la dichiarazione di decadenza, è riconosciuta ampia facoltà di far valere cause giustificative sia attraverso memorie difensive scritte, sia oralmente in sede di seduta consiliare.

6. I Consiglieri comunali sono tenuti ad eleggere un domicilio nel territorio comunale.

7. Ciascun Consigliere ha diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta a deliberazione consiliare, nonché alla presentazione di interrogazioni, interpellanze, mozioni ed istanze di sindacato ispettivo secondo modalità stabilite dal regolamento.

8. Il Comune, nella tutela dei propri diritti ed interessi, assicura l'assistenza in sede processuale ai Consiglieri comunali, agli Assessori ed al Sindaco che si trovino implicati, in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento delle loro funzioni, in procedimenti di responsabilità civile e penale, in ogni stato e grado del giudizio, purché non ci sia conflitto di interesse con il Comune.

9. In caso di sentenza definitiva di condanna il Comune richiederà all'amministratore condannato gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni ordine di giudizio.

Art. 14 - Gruppi consiliari e conferenza dei Capigruppo

1. I Consiglieri comunali eletti nelle liste che hanno sostenuto lo stesso candidato Sindaco**,** si costituiscono in gruppo consiliare.

2. Ciascun gruppo consiliare designa il proprio Capogruppo, dandone comunicazione al Segretario generale. Nelle more della designazione, i Capigruppo sono individuati nei Consiglieri anziani nell'ambito delle liste elettorali che hanno sostenuto lo stesso Sindaco.

3. Il Consigliere comunale che si distacca dal gruppo in cui è stato eletto e non aderisce ad altri gruppi non acquisisce le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare. Qualora due o più Consiglieri vengano a trovarsi nella predetta condizione essi possono costituire un gruppo misto che elegge al suo interno il Capogruppo.

4. I Capigruppo, con il Presidente del Consiglio Comunale ed il Sindaco, costituiscono la Conferenza dei Capigruppo, organo interno, il cui funzionamento e le cui attribuzioni sono stabilite dal regolamento.

CAPO 3 - LE COMMISSIONI

Art. 15 - Commissioni consiliari

1. Per il miglior esercizio delle funzioni il Consiglio comunale può eleggere, con le modalità stabilite nel regolamento, commissioni composte da cinque membri oltre il presidente, costituite nel proprio seno con criterio proporzionale, su designazione dei Capigruppo consiliari.

2. Le Commissioni possono essere permanenti e temporanee e saranno disciplinate nei poteri, nell'organizzazione e nelle forme di pubblicità dei lavori dal regolamento. I Capigruppo possono assistere alle riunioni delle Commissioni Consiliari nelle quali il gruppo di appartenenza non sia direttamente rappresentato.

Art. 16 - Commissione consiliare affari istituzionali

1. Il Consiglio istituisce una commissione consiliare permanente per la predisposizione, l'aggiornamento ed il riesame dello Statuto e dei regolamenti comunali da sottoporre all'esame del Consiglio, la quale provvede, anche sulla base delle segnalazioni della Giunta Comunale e degli uffici competenti, a predisporre in merito relazioni e proposte da presentarsi al Sindaco e al Presidente del Consiglio, quando ne verifichi la necessità.

2. La Commissione assolve le funzioni ad essa demandate in materia di referendum consultivo.

Art. 17 - Commissioni di controllo e di garanzia

1. Su proposta di un quinto dei Consiglieri Comunali assegnati al Comune od a seguito di segnalazione di gravi irregolarità effettuata dal Collegio dei Revisori dei Conti o dal Difensore Civico, il Consiglio Comunale, nell'esercizio delle sue funzioni di controllo politico - amministrativo, può costituire, con deliberazione adottata a maggioranza dei componenti assegnati, nel suo interno, Commissioni speciali incaricate di effettuare accertamenti su fatti, atti, provvedimenti e comportamenti tenuti dai componenti degli organi elettivi, dai responsabili degli uffici e dei servizi, nonché dai rappresentanti del Comune in altri organismi.

2. Il Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale stabilisce i poteri, la composizione e il funzionamento delle Commissioni di controllo e di garanzia, tenuto conto che:

a) le Commissioni hanno tutti i poteri necessari per l'espletamento dell'incarico, compreso l'accesso agli atti di natura riservata;

b) le stesse possono effettuare audizioni nei limiti e con le modalità indicate nel regolamento;

c) è attribuita alle opposizioni la presidenza di dette Commissioni.

Art. 18 - Commissioni comunali

1. Oltre alle commissioni comunali previste dalla legge possono essere elette commissioni comunali con compiti di consultazione, di ricerca, di studio, di promozione e di proposta.

2. Le materie di competenza, la composizione, le attribuzioni, le norme relative

all’elezione ed al funzionamento delle commissioni sono stabilite dal regolamento.

CAPO 4 - LA GIUNTA COMUNALE

Art. 19 - La Giunta comunale

1. La Giunta comunale, che collabora con il Sindaco:

a) è l'organo di governo del Comune;

b) impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e della efficienza;

c) adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità del Comune nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal Consiglio comunale.

d) fissa la data di convocazione per i referendum previsti dallo Statuto e costituisce l’ufficio per le operazioni referendarie.

2. La Giunta comunale è nominata dal Sindaco ed è composta:

a) dal Sindaco, che la presiede;

b) da un numero di Assessori determinato dal Sindaco entro il limite minimo di 4 e massimo di 6.

3. In caso di assenza o impedimento del Sindaco, la Giunta Comunale è presieduta dal Vice Sindaco o, in assenza o impedimento anche di quest’ultimo, dall’Assessore Anziano.

4. L’anzianità degli Assessori è determinata dall’ordine con cui risultano elencati nel decreto di nomina.

Art. 20 - Ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di Sindaco e di Assessore

1. Non possono contemporaneamente far parte della Giunta comunale l'ascendente ed il discendente, i fratelli, i coniugi, gli affini di primo grado, l'adottante e l'adottato.

2. Non possono far parte della Giunta comunale il coniuge, gli ascendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco.

3. Al Sindaco nonché agli Assessori è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune.

Art. 21 - Funzionamento

1. L'attività della Giunta comunale è collegiale.

2. La Giunta comunale è convocata e presieduta dal Sindaco, che fissa gli oggetti all'ordine del giorno della seduta.

3. Il Sindaco dirige e coordina l'attività della Giunta comunale ed assicura l'unità dell'indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.

4. La Giunta comunale delibera con la presenza della maggioranza dei membri in carica e a maggioranza assoluta dei votanti.

Ai fini della validità delle sedute non sono considerati presenti i componenti:
a) obbligati ad astenersi dal prendere parte alle votazioni
b) che escono dalla sala prima della votazione.

Ai fini della validità della votazione non si computano:
a) coloro che esprimono voto di astensione
b) coloro che non esprimono alcun voto o dichiarazione di non partecipare alla votazione.

5. Le sedute della Giunta comunale non sono pubbliche, salvo diversa decisione della Giunta comunale stessa.

CAPO 5 - IL SINDACO

Art. 22 – Competenze del Sindaco

1. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta Comunale e tra loro il Vicesindaco, e può revocarli motivatamente, dandone comunicazione al Consiglio Comunale.
In caso di contemporanea assenza del Sindaco e del Vice Sindaco, spetta all'Assessore Anziano svolgere le funzioni di Capo della Amministrazione e di Ufficiale di Governo.
Il Sindaco non può essere sostituito quale componente il Consiglio Comunale.

2. Nell'ambito delle sue attribuzioni, il Sindaco:
- convoca e presiede la Giunta Comunale;
- chiede al Presidente la convocazione del Consiglio Comunale, indicando gli argomenti da inserire all'ordine del giorno;
- risponde, entro trenta giorni dal loro ricevimento, alle interrogazioni, alle interpellanze ed alle istanze di sindacato ispettivo presentate dai Consiglieri comunali e, in caso di richiesta, le inoltra al Presidente perché le inserisca all'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio comunale;
- riceve le mozioni da far sottoporre al Consiglio comunale nella prima seduta utile;
- riceve le istanze, le petizioni e le proposte di iniziativa popolare;
- indice i referendum comunali, salvo le competenze regolamentari della Giunta Comunale;

- sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti di tutti gli organi comunali;
- acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati, comunque funzionali all'esercizio delle sue attribuzioni.
- promuove, tramite il Segretario generale o il Direttore generale, ove nominato, indagini conoscitive sull'intera attività del Comune.

3. Il Sindaco esercita tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali, regionali e provinciali attribuite o delegate al Comune.

4. Gli atti del Sindaco non diversamente denominati dalla legge o dallo Statuto assumono il nome di decreti.

Art. 23 – Rappresentanza legale

1. La rappresentanza legale del Comune spetta in via generale al Sindaco, il quale sta in giudizio in base ad autorizzazione della Giunta.

2. L'esercizio della rappresentanza legale può essere attribuito direttamente dal Sindaco ai Responsabili degli uffici e dei servizi nelle materie per cui la legge consente di stare in giudizio personalmente. Il decreto di delega deve avere validità temporale limitata e specifico ambito di intervento. Può avere per oggetto singole opposizioni oppure riguardare una o più materie o tipologia di provvedimenti impugnati.

3. Nel decreto può essere anche prevista la facoltà di sub-delega a favore di altri dipendenti del settore o dell'area in relazione ad esigenze di servizio, in possesso di idonea professionalità.

Art. 24 - Deleghe del Sindaco

1. Il Sindaco ha facoltà di assegnare, con suo provvedimento, a singoli Assessori proprie competenze ordinate organicamente per gruppi di materie e con delega a firmare i relativi atti. Il Sindaco non può rilasciare deleghe generali salvi i casi di sostituzione vicaria, e non può rilasciare mere deleghe di firma.

2. Il Sindaco può modificare le deleghe rilasciate ad ogni Assessore ogni qualvolta lo ritenga opportuno.

3. Le deleghe e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi devono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio comunale.

TITOLO 3 - STRUTTURA ORGANIZZATIVA

CAPO 1 – FUNZIONI GENERALI

Art. 25 – Il Segretario generale

1. Il Comune ha un Segretario Generale con compiti di collaborazione, consulenza ed assistenza nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.

2. Il Segretario assicura il necessario supporto giuridico, amministrativo e di consulenza organizzativa alle decisioni degli organi istituzionali, con pareri scritti od orali e, su richiesta, attraverso l'apposizione del visto di conformità sui singoli atti.

3. Il Segretario partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e provvede, anche attraverso persona di propria fiducia, alla stesura dei relativi verbali. Le modalità per l'esercizio di tali attribuzioni sono definite nei regolamenti di funzionamento degli organi dell'ente.

4. Il Segretario Generale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Responsabili di area o di settore e ne coordina l'attività, secondo le direttive impartite dal Sindaco.

5. Al fine di assicurare unitarietà e complementarietà all'azione amministrativa nei vari settori di attività, il Segretario in particolare definisce, previa consultazione con i Responsabili di area o di settore e d'intesa con l'Amministrazione, modalità di snellimento delle procedure amministrative ed adotta le conseguenti direttive operative; formula proposta su questioni organizzative e gestionali di carattere generale e riferisce al Sindaco su ogni situazione di irregolarità, omissione o disfunzione, per l'adozione dei conseguenti provvedimenti.

6. Oltre alle funzioni espressamente previste dalla legge, possono essere assegnati al Segretario, con regolamento o con provvedimento del Sindaco, compiti specifici o attribuzioni anche a carattere gestionale, ove ciò si renda utile in relazione alle esigenze organizzative dell'ente ed agli obiettivi programmatici dell'Amministrazione. In particolare può essere conferita al Segretario Generale la nomina a Direttore Generale per l'esercizio delle competenze di cui al successivo art. 26.

Art. 26 – Direttore Generale

1. Il Sindaco può nominare il Segretario Generale Direttore Generale, per durata non eccedente il suo mandato elettorale. Il Direttore Generale può altresì essere nominato dal Sindaco, al di fuori della dotazione organica, con contratto a tempo determinato, e secondo criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.

2. Il Direttore Generale con i Responsabili di area o di settore esamina collegialmente i problemi organizzativi e formula agli organi istituzionali, in relazione alle rispettive competenze, proposte di soluzione in ordine al funzionamento ed all'organizzazione interna al fine di assicurare la migliore utilizzazione ed il più efficace impiego del personale e delle risorse strumentali assegnate. Adotta direttamente ogni atto di propria competenza.

Art. 27 - Vice Segretario comunale

1. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi prevede e disciplina, salvo quanto qui disposto, la figura del Vice Segretario.

2. Il Vice Segretario comunale esercita le funzioni vicarie del Segretario generale, coadiuvandolo e sostituendolo in tutti i casi di vacanza, assenza od impedimento, nei modi e nei termini previsti dalla legge e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

3. Compete in particolare al Vice Segretario la responsabilità del settore degli affari generali.

4. Nel caso di temporanea assenza del Vice Segretario, le sue funzioni possono essere attribuite ad altro dipendente, in possesso di laurea, di norma preposto al servizio comprendente gli uffici ed i servizi di segreteria generale ed affari generali.

Art. 28 - I Responsabili degli Uffici e dei Servizi.

1. La macro-struttura organizzativa del Comune, sino all'adozione di diverso modello, è costituita da Aree e Settori articolati in Servizi.

2. Spetta ai Responsabili degli Uffici e dei Servizi la traduzione, sul piano tecnico-operativo, delle decisioni assunte dagli organi collegiali, secondo le direttive impartite dal Direttore Generale, ove nominato, o dal Segretario Generale, ivi compresa l'adozione di:

a) provvedimenti organizzativi, di concerto con il Direttore Generale, ove nominato, atti a migliorare il funzionamento degli uffici loro assegnati, quali ordini di servizio, proposte per eventuali sanzioni disciplinari secondo le modalità indicate nel regolamento, proposte in ordine ai tempi e modi di fruizione dei servizi da parte dell'utenza e ogni altra azione atta a migliorare efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa;

b) ogni altro atto ad essi attribuito dal presente Statuto, dai regolamenti comunali o, in base a questi, oggetto di incarico da parte del Sindaco, od attribuito dal Direttore Generale.

CAPO 2 - UFFICI

Art. 29 - Organizzazione degli uffici e del personale

1. Il Comune, nell'ottica della massima efficienza a servizio del cittadino, organizza professionalmente e per competenze i propri uffici, ispirandosi a principi di trasparenza, accessibilità e funzionalità. Adegua il funzionamento dei servizi e degli orari di apertura degli uffici alle esigenze della cittadinanza.

2. L'articolazione della struttura organizzativa del Comune, in relazione alle esigenze funzionali e gestionali derivanti dall'espletamento dell'attività istituzionale e di gestione dei servizi, è demandata al Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, la cui adozione è di competenza della Giunta comunale, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio Comunale.

3. Il regolamento di cui al comma precedente:

a) disciplina le modalità di assunzione agli impieghi, i requisiti di accesso e le modalità di selezione, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dalle fonti contrattuali;

b) stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica e solo in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno dell'ente, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la professionalità da ricoprire;

c) prevede collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità per il conseguimento di obiettivi determinati e con convenzioni a termine;

d) prevede la costituzione di uffici di supporto agli organi di direzione politica.

Art. 30 - Organizzazione del lavoro

1. Al fine di una organizzazione del lavoro efficace, efficiente e funzionale il Comune disciplina la propria attività mediante:

a) progetti-obiettivo e programmi;

b) analisi e individuazione della produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'organizzazione e dell'unità operativa;

c) individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale e delle funzioni attribuite ai soggetti;

d) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture del personale;

e) attuazione di azioni positive per la realizzazione della parità uomo donna nel lavoro in conformità alla legge.

CAPO 3 - SERVIZI

Art. 31 - Servizi pubblici locali

1. Gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei

servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali.

Art. 32 - Istituzioni per la gestione di servizi pubblici

1. La costituzione dell'istituzione è deliberata dal Consiglio che ne approva il relativo regolamento.

2. L'istituzione è retta da un consiglio di amministrazione, composto da tre o cinque membri.

3. I membri del consiglio di amministrazione restano in carica per la durata del mandato del Sindaco che li ha nominati, sono rieleggibili, e cessano dalle loro funzioni con la nomina dei loro successori.

4. Agli amministratori delle istituzioni si applicano le cause di ineleggibilità ed incompatibilità stabilite per i Consiglieri comunali, estendendosi all'istituzione ogni riferimento normativo riguardante il Comune.

Art. 33 - Nomina, surroga e revoca degli amministratori di aziende e di istituzioni

1. Il Sindaco procede alla nomina degli amministratori di aziende e istituzioni.

2. Non possono essere nominati alle cariche di cui al comma 1 i dipendenti del Comune o di altre aziende speciali comunali, il coniuge, gli ascendenti, i discendenti ed i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco.

3. I candidati debbono possedere specifiche competenze tecniche relative al ruolo da svolgere, da illustrare nel curriculum.

4. Con le modalità di cui ai commi precedenti si procede alla surroga degli amministratori, entro il termine di un mese dalla comunicazione della vacanza, per qualsiasi motivo verificatasi.

5. Anche su proposta del Consiglio comunale, il Sindaco procede alla revoca del Presidente e dei componenti del Consiglio di amministrazione qualora essi non si attengano agli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale.

TITOLO 4 - FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE FRA ENTI

Art. 34 - Principi di cooperazione

1. Il Comune per l'esercizio di servizi o funzioni e per l'attuazione di opere, interventi o programmi informa la propria attività al principio dell'associazionismo, della cooperazione e della sussidiarietà con gli altri Comuni, con la Provincia, con la Regione e con gli altri enti interessati.

2. A tal fine l'attività del Comune si organizza attraverso convenzioni, consorzi, accordi di programma ed altri istituti previsti dalla legge.

Art. 35 - Convenzioni

1. Il Comune, per l'esercizio coordinato di determinati servizi o funzioni, stipula convenzioni con altri Comuni o con la Provincia. La convenzione, approvata dal Consiglio comunale, è adottata per la gestione di quei servizi che per la loro natura non richiedono la creazione di più complesse figure di cooperazione. La convenzione stabilisce i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.

Art. 36 - Consorzi

1. Il Consiglio comunale per la gestione associata di uno o più servizi può deliberare la costituzione di un Consorzio con altri Comuni e, ove interessata, con la Provincia, approvando, a maggioranza assoluta dei componenti assegnati:

a) la convenzione, che deve stabilire, tra l'altro, i fini e la durata del Consorzio, la trasmissione agli enti aderenti degli atti fondamentali approvati dall'Assemblea, i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie fra gli enti consorziati;

b) lo statuto del Consorzio.

Art. 37 - Accordi di programma

1. Il Comune, nella prospettiva di una effettiva valorizzazione dei momenti di raccordo e di coordinamento tra i vari soggetti dell'Amministrazione locale, Regionale e centrale, favorisce la conclusione di accordi di programma per la definizione ed attuazione di opere, interventi e servizi, che per la loro natura si prestino e/o richiedano un'azione integrata dei soggetti pubblici dei differenti livelli di governo attraverso gli strumenti e le modalità previste dalla legge.

TITOLO 5 - PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO 1 - ISTITUTI DELLA PARTECIPAZIONE

Art. 38 - Organismi e forme associative di partecipazione

1. Il Comune garantisce l'effettiva partecipazione popolare all'attività politica, amministrativa, economica e sociale della comunità, utilizzando adeguate forme di comunicazione.

2. Il Comune favorisce la costituzione di organismi a base associativa, riconoscendone

funzioni di sussidiarietà, con il compito di concorrere alla gestione di servizi pubblici a domanda individuale, nei settori dell'assistenza, istruzione e cultura, sport e tempo libero e simili.

Art. 39 - Valorizzazione dell'associazionismo e del volontariato

1. Il Comune, anche sulla base del principio di sussidiarietà, valorizza, tutela e promuove le libere forme associative e di volontariato, costituite anche a livello di frazione, i cui fini statutari siano rivolti, con esclusione dello scopo di lucro, alla tutela della famiglia, dell'infanzia e dell'anziano, dei disabili e dei soggetti socialmente disagiati, della sanità, dell'istruzione, della promozione e salvaguardia del territorio, della cultura, dello sport e del tempo libero, nonché di valori religiosi, etici e sociali contemplati dalla carta costituzionale nonché richiamati dal titolo primo del presente statuto, mediante:

a) l'acquisizione di pareri e proposte per la soluzione di problemi interessanti i singoli campi di attività;

b) la possibilità di accesso alle strutture e servizi comunali ed agli atti amministrativi;

c) forme di consultazione su singole materie con le associazioni interessate mediante assemblee, questionari ed il coinvolgimento in organismi di partecipazione od in commissioni comunali;

d) l'obbligo di motivare le ragioni che non consentono l'accoglimento delle proposte formulate;

e) la possibilità di presentare memorie, documentazioni ed osservazioni utili alla formazione dei più importanti atti fondamentali dell'attività amministrativa, quali il bilancio di previsione, i piani urbanistici e commerciali.

2. La Giunta comunale, anche al fine di raccogliere osservazioni e suggerimenti per il successivo bilancio di previsione, consulta le associazioni iscritte all'albo di cui all'articolo successivo, ordinariamente, una volta all'anno in occasione dell'approvazione del conto consuntivo e, straordinariamente, a seconda delle necessità.

3. Il Comune garantisce in ogni circostanza la libertà, l'autonomia e l'uguaglianza di trattamento a tutte le libere associazioni.

4. Concreti aiuti organizzativi, strumentali e finanziari potranno essere concessi, in relazione alle risorse disponibili, alle associazioni e gruppi di volontariato per il perseguimento di finalità considerate di rilevante interesse per la comunità con le modalità e nelle forme predeterminate con apposito regolamento.

Art. 40 - *Albo comunale delle associazioni*

1. Viene istituito "L'albo comunale delle associazioni".

2. L'iscrizione all'albo è disposta con deliberazione della Giunta comunale, la quale dovrà verificare annualmente la persistenza delle condizioni di iscrizione, disponendo la sospensione delle associazioni o dei gruppi privi dei requisiti di cui al comma 3.

3. Per l'iscrizione all'albo le associazioni o i gruppi devono avere i seguenti requisiti:

a) non avere scopi di lucro né perseguire finalità contrarie all'ordine pubblico e al buon costume;

b) avere un'organizzazione democratica che preveda tra l'altro la possibilità di iscrizione per quanti ne condividano fini e regole sociali, nonché un rappresentante legale o suo delegato responsabile che risponda della loro attività;

c) depositare in Comune l'atto costitutivo e l'elenco aggiornato dei soci aderenti operanti nel Comune. Tale elenco dovrà essere tenuto dall'Amministrazione Comunale in forma riservata;

d) avere sede effettiva nel Comune di Villorba e svolgere l'attività prevalentemente a favore di cittadini del Comune oppure rappresentare interessi significativi per categorie di cittadini od operatori del Comune;

e) presentare, qualora richiesto, il programma dell'attività ed il resoconto di quella svolta.

Per le associazioni o gruppi aderenti ad organizzazioni sovracomunali l'atto di cui alla lettera c) può essere costituito dallo statuto o atto costitutivo dell'organizzazione sovracomunale.

CAPO 2 - PARTECIPAZIONE COLLABORATIVA

Art. 41 - Iniziativa popolare

1. I cittadini, singoli od associati, possono rivolgere al Sindaco istanze, petizioni o presentare proposte intese a sollecitare od a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi, nonché sottoporre alla Giunta Comunale od al Consiglio Comunale, per le materie di rispettiva competenza, l'adozione di nuove o la revoca di precedenti deliberazioni.

2. L'organo cui sono dirette le istanze, le petizioni e le proposte è tenuto ad esaminarle tempestivamente.

3. Il Comune agevola le procedure e fornisce gli strumenti per l'esercizio del diritto di iniziativa popolare, disciplinato da apposito regolamento.

4. Le proposte di iniziativa popolare relative all'adozione di atti deliberativi, sottoscritte ed autenticate ai sensi di legge, da almeno cento elettori e munite dei prescritti pareri, vengono iscritte all'ordine del giorno dell'organo competente, entro sessanta giorni dalla loro presentazione. Il Consiglio o la Giunta comunale, con provvedimento motivato, deliberano sulla proposta nella prima seduta utile.

5. Sono escluse dall'esercizio del diritto di iniziativa popolare le seguenti materie:

a) tributi comunali e bilancio di previsione;

b) espropriazioni per pubblica utilità;

c) designazioni e nomine;

d) materie che non siano di competenza esclusiva del Comune o dei suoi organi istituzionali.

CAPO 3 - PARTECIPAZIONE CONSULTIVA

Art. 42 - Referendum consultivo

1. In materia di esclusiva competenza comunale è previsto il referendum consultivo tra la popolazione del Comune.

2. Il quesito referendario deve essere espresso con chiarezza e deve riguardare una unica questione, rilevante per la generalità della popolazione e significativa nei confronti dell'opinione pubblica.

3. Sono escluse dal referendum le seguenti materie:

a) tributi e tariffe;

b) materie che siano già state oggetto di consultazione referendaria con esito negativo nell'ultimo quinquennio;

c) gli strumenti di pianificazione urbanistica generale e relative varianti;

d) le designazioni e le nomine;

e) i provvedimenti che tutelano i diritti delle minoranze etniche e religiose.

4. Prima dell'inizio della raccolta delle firme il Consiglio Comunale approva il quesito referendario, previa verifica da parte della Commissione Affari Istituzionali dell'ammissibilità della materia e della correttezza della formulazione del quesito stesso. Successivamente, la stessa Commissione verifica la regolarità della presentazione e della raccolta delle firme.

5. L'iniziativa del referendum può essere presa:

a) da un numero di elettori pari ad un quinto degli iscritti nelle liste elettorali al 31 dicembre dell'anno precedente con riferimento al momento iniziale della raccolta delle firme;

b) dal Consiglio Comunale con provvedimento adottato a maggioranza dei due terzi dei

componenti assegnati;

6. Hanno diritto di partecipare al referendum consultivo gli elettori iscritti nelle liste elettorali in base all'ultima revisione effettuata.

7. Non è ammessa più di una consultazione referendaria all'anno. Nella stessa consultazione possono essere presentati più quesiti referendari.

8. Non può aver luogo referendum consultivo in coincidenza con altre consultazioni elettorali o referendarie.

9. Il referendum consultivo viene annullato qualora il Consiglio Comunale si adegui nella sostanza alla proposta fatta dai promotori del referendum o per scioglimento del Consiglio Comunale.

Art. 43 - Effetti del referendum consultivo

1. Il Referendum è valido se ha partecipato alla consultazione referendaria la maggioranza degli aventi diritto. Qualora la proposta sottoposta a referendum ottenga l'assenso della maggioranza dei voti validamente espressi il Consiglio Comunale, entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati da parte del Sindaco, deve deliberare sull'oggetto del quesito referendario.

2. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, con il voto favorevole della maggioranza dei componenti assegnati al Consiglio.

Art. 44 - Disciplina del referendum consultivo

1. Le norme per l'attuazione del referendum consultivo, in particolare i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento, le modalità operative, organizzative e di raccolta delle firme sono stabilite in apposito regolamento.

Art. 45 - Consultazione della popolazione

1. La Giunta comunale, su proposta della Conferenza dei Capigruppo, può promuovere forme di consultazione e sondaggi di opinione secondo le modalità stabilite dal regolamento del Consiglio comunale.

CAPO 4 - PARTECIPAZIONE DIFENSIVA

Art. 46 - Diritto di accesso e di informazione. Intervento nel procedimento amministrativo

1. Tutti i cittadini, singoli od associati, hanno diritto di prendere visione degli atti e dei provvedimenti adottati dagli organi del Comune o degli enti ed aziende dipendenti,

secondo le modalità stabilite da apposito regolamento che disciplina anche il rilascio di copie previo pagamento dei soli costi.

2. Presso apposito ufficio comunale debbono essere tenute a disposizione dei cittadini le raccolte della Gazzetta Ufficiale della Repubblica e del Bollettino Ufficiale della Regione, nonché lo statuto ed i regolamenti comunali.

3. Nel procedimento amministrativo possono essere rappresentati tutti gli interessi comunque coinvolti nell'emanazione del provvedimento, siano essi diritti soggettivi, interessi legittimi, collettivi, ovvero interessi diffusi che facciano capo ad associazioni o comitati.

4. Il regolamento di cui al comma 1:

a) individua, con norme di organizzazione degli uffici e dei servizi, i responsabili dei procedimenti;

b) detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino, nonché sui tempi di definizione degli stessi;

c) detta le norme per assicurare il diritto dei cittadini di accedere, in generale, alle informazioni di cui è in possesso l'Amministrazione comunale;

d) detta le norme per assicurare agli enti, alle organizzazioni di volontariato ed alle associazioni l'accesso alle strutture ed ai servizi, al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'Amministrazione comunale.

e) disciplina le modalità e i termini dell'intervento nel procedimento amministrativo, nonché le loro relazioni con il termine finale per l'emanazione del provvedimento.

5. Il Comune, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'albo pretorio, si avvale anche dei mezzi di informazione ritenuti più idonei ad assicurare la più ampia conoscenza degli atti.

CAPO 5 - DIFENSORE CIVICO

Art. 47 - Istituzione

1. E' istituito nel Comune l'ufficio del Difensore civico quale garante del buon andamento, dell'imparzialità e della correttezza dell'azione amministrativa.

2. Al Difensore civico viene riconosciuta indipendenza politica e autonomia funzionale e pertanto non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale dagli organi comunali.

Art. 48 - Nomina

1. Il Consiglio Comunale nomina il Difensore civico con la maggioranza dei due terzi dei componenti assegnati ed a scrutinio segreto, scegliendolo tra i candidati proposti da almeno 100 cittadini elettori e firmatari della candidatura, previa verifica dei requisiti richiesti. Se dopo tre votazioni da tenersi in sedute distinte, nessun candidato ha ottenuto la predetta maggioranza, è nominato il candidato che consegue la maggioranza assoluta dei voti dei componenti assegnati.

2. Il regolamento determina le modalità e i termini per la presentazione delle candidature da parte dei cittadini.

3. In caso di mancanza di candidature il Consiglio Comunale può procedere autonomamente alla nomina.

4. Il Difensore civico deve essere in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità richiesti per la carica di Consigliere comunale ed essere scelto fra i cittadini che, per preparazione ed esperienza, diano la massima garanzia di professionalità, indipendenza e obiettività.

5. Sono ineleggibili alla carica di Difensore civico, gli amministratori e i dipendenti del Comune e degli enti o aziende dallo stesso dipendenti, nonché gli amministratori delle associazioni iscritte all'albo.

Art. 49 - Durata in carica, decadenza e revoca

1. Il Difensore civico rimane in carica tre anni ed esercita le sue funzioni fino all'insediamento del successore e può essere riconfermato per una sola volta.

2. Il Difensore civico, prima del suo insediamento, presta giuramento nelle mani del Sindaco con la seguente formula: "Giuro di osservare lealmente le leggi dello Stato, lo Statuto e i regolamenti comunali e di adempiere con imparzialità alle mie funzioni al solo scopo del pubblico bene".

3. In caso di perdita dei prescritti requisiti, la decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale, d'ufficio o su istanza di qualunque elettore del Comune, ove l'interessato non faccia cessare la causa di incompatibilità entro il termine di venti giorni dalla contestazione.

4. Il Difensore civico può essere revocato per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni, su proposta di un quinto dei Consiglieri comunali assegnati al Comune, approvata a scrutinio segreto con la maggioranza dei due terzi dei componenti assegnati al Consiglio.

Art. 50 - Mezzi e prerogative

1. L'ufficio del Difensore civico ha sede presso un locale messo a disposizione dall'Amministrazione comunale.

2. Il Difensore civico può intervenire, su richiesta di cittadini singoli od associati o di propria iniziativa, presso l'Amministrazione comunale, le aziende speciali, le istituzioni, i concessionari e le società che gestiscono servizi pubblici nell'ambito del territorio comunale, per accertare che il procedimento amministrativo, inerente alla specifica richiesta, abbia regolare corso e che gli atti siano correttamente emanati.

3. A tal fine può accedere all'ufficio del responsabile del servizio interessato e richiedere documenti, notizie e chiarimenti.

4. I responsabili dei servizi sono tenuti a fornire le informazioni e i chiarimenti richiesti dal Difensore civico, nel rispetto delle norme sulla pubblicità degli atti.

5. Il Difensore civico acquisite tutte le informazioni utili:

a) comunica il proprio parere al cittadino che ne ha richiesto l'intervento;

b) invita, in caso di ritardo, gli organi competenti a provvedere entro periodi temporali definiti;

c) segnala o relaziona al Sindaco le disfunzioni, i ritardi e le carenze riscontrati.

6. Qualora l'atto da emanare non recepisca i suggerimenti del Difensore civico, l'Amministrazione comunale ha l'obbligo di motivare la sua decisione.

7. Qualora, inoltre, il Difensore civico ravvisi delle irregolarità o dei vizi del procedimento amministrativo, può chiedere il riesame della decisione.

8. I Consiglieri comunali non possono rivolgere richiesta di intervento al Difensore civico essendo gli stessi titolari di prerogative proprie.

Art. 51 - Rapporti con gli organi comunali

1. Il Difensore civico presenta, prima dell'approvazione del rendiconto di gestione, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, indicando le disfunzioni riscontrate, suggerendo rimedi per la loro eliminazione e formulando proposte tese a migliorare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa.

2. La relazione viene discussa dal Consiglio comunale nella prima seduta utile.

Art. 52 - Indennità

1. Al Difensore civico spetta una indennità di carica da determinarsi dal Consiglio Comunale nella misura non superiore all'indennità spettante all'Assessore non delegato.
Allo stesso spetta l'indennità di missione ed il rimborso delle spese nella misura e con le modalità stabilite dalla legislazione vigente per gli amministratori del Comune.

TITOLO 6 - FINANZA E CONTABILITA'

Art. 53 - Programmazione di bilancio e rendiconto della gestione

1. La programmazione dell'attività del Comune è correlata alle risorse finanziarie che risultano acquisibili per realizzarla. Gli atti con la quale essa viene definita e rappresentata sono:

a) il bilancio di previsione annuale;

b) la relazione previsionale e programmatica;

c) il bilancio pluriennale;

d) il piano esecutivo di gestione.

2. La redazione degli atti predetti è effettuata in modo da consentire la lettura e l'attuazione delle previsioni per programmi, servizi ed interventi.

3. Il Consiglio comunale approva il bilancio di previsione in seduta pubblica, con il voto favorevole della maggioranza dei componenti assegnati. Le variazioni di bilancio sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Nelle sedute di seconda convocazione è comunque necessaria la presenza almeno della metà dei Consiglieri assegnati al Comune.

4. I risultati della gestione sono rilevati e dimostrati nel rendiconto, che comprende il conto del bilancio, il conto economico ed il conto del patrimonio. Il rendiconto della gestione è deliberato dal Consiglio comunale entro il termine fissato dalla legge, in seduta pubblica, con il voto della maggioranza dei presenti. Nelle sedute di seconda convocazione il rendiconto della gestione può essere posto in votazione soltanto se sia presente, al momento della stessa, almeno la metà dei Consiglieri Comunali assegnati al Comune.

Art. 54 - Gestione del patrimonio

1. Il Sindaco sovraintende all'attività di conservazione e gestione del patrimonio comunale assicurando la tenuta degli inventari dei beni immobili e mobili con tutte le variazioni che per effetto di atti di gestione, di nuove costruzioni e di acquisizioni, si verificano nel corso di ciascun esercizio. Il regolamento di contabilità stabilisce le modalità per la tenuta degli inventari e determina i tempi entro i quali sono sottoposti a verifica generale.

2. I beni patrimoniali non possono, di regola, essere concessi in comodato od in uso gratuito. Eventuali deroghe devono essere giustificate da motivi di interesse pubblico.

Art. 55 - Revisione economico-finanziaria Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Consiglio comunale nomina a scrutinio segreto, con voto limitato a due nominativi,

il Collegio dei Revisori dei conti, composto di tre membri, secondo quanto previsto dalla legge.

2. Per garantire il rispetto delle disposizioni di legge sarà nominato componente del Collegio colui che per ciascun ruolo avrà ottenuto il maggior numero di voti e, a parità di voti, il più anziano di età.

3. I Revisori assistono alle riunioni del Consiglio e possono essere invitati alle riunioni della Giunta. La partecipazione è sempre garantita in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione. In tali casi il Collegio, se richiesto da chi ha la presidenza della riunione, fornisce spiegazioni sulla propria attività.

4. Il Collegio può chiedere al Sindaco di effettuare comunicazioni al Consiglio e alla Giunta.

TITOLO 7 - FUNZIONE NORMATIVA

CAPO 1 – REGOLAMENTI

Art. 56 - Ambito di applicazione

1. Lo statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale e, pertanto, ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.

2. Il Comune emana regolamenti:

a) nelle materie ad esso demandate dalla legge o dallo statuto;

b) in tutte le altre materie di competenza comunale qualora ritenuto necessario.

Art. 57 - Procedimento di formazione e modifica.

1. I regolamenti comunali sono approvati o modificati dall'organo competente a maggioranza assoluta dei membri assegnati. Se dopo due votazioni tale maggioranza non sia raggiunta, sono approvati a maggioranza assoluta dei membri presenti in aula, salvo che sia richiesta una maggioranza qualificata.

2. Le proposte di regolamento o loro modifiche da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale, sono depositate, prima della loro approvazione, per quindici giorni presso la segreteria comunale al fine di favorire la partecipazione dei cittadini alla loro formazione e di consentire agli interessati la presentazione di osservazioni e memorie in merito. Del deposito viene data adeguata pubblicità. In eccezionali e motivati casi di urgenza, il deposito può essere effettuato per un periodo inferiore.

3. Ai regolamenti comunali deve essere data la più ampia pubblicità al fine di consentire la loro effettiva conoscenza. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

4. I regolamenti comunali entrano in vigore nel quindicesimo giorno successivo a quello della loro pubblicazione all'albo pretorio da effettuarsi successivamente al conseguimento dell'esecutività della deliberazione di approvazione, salvo che sia altrimenti disposto.

TITOLO 8 - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 58 – Entrata in vigore

Le norme contenute nel presente Statuto che disciplinano adempimenti o prerogative conseguenti al rinnovo degli organi del Comune, entrano in vigore dalle prossime elezioni amministrative.